



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere, dott.

Pia Manni, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha

pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 30322** del registro di Segreteria,

introdotto con ricorso depositato il 24.6.2022 e proposto da:

S.V. Omissis, Omissis, elettivamente domiciliata in Omissis,

via Donizetti n. 2, presso lo studio dell'Avv. Alberto Carmeli che

la rappresenta e difende per delega allegata al e che dichiara

di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni al fax

02/54010115 e alla casella PEC

studiolegalecarmeli@Omissis.pecavvocati.it

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE",

in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma,

via Ciriaco il Grande n.21, rappresentato e difeso (in forza di

procura generale alle liti rilasciata dal Presidente dell'I.N.P.S.

con atto del notaio Roberto Fantini in data 23 gennaio 2023,

rep. 37590, racc. 7131, allegata in copia alla memoria di

costituzione) dall'avv. Giulio Peco e dall'avv. Mirella Mogavero,

	elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S., in	
	Omissis, Via M. e G. Savare', n. 1 nonché all'indirizzo di pec	
	avv.giulio.peco@ postacert.inps.gov.it	
	MIUR-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO , non	
	costituito in giudizio.	
	per	
	la revisione e il ricalcolo della pensione diretta ordinaria di	
	vecchiaia.	
	Visto l'atto introduttivo del giudizio;	
	Visti gli altri atti e documenti di causa;	
	nessuno presente all'udienza pubblica del 23.1.2024 con	
	l'assistenza del Segretario Elena Esposito.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	In data 29.12.1992 la Sig.ra S.V. presentava istanza di	
	ricongiunzione ai sensi dell'art. 2, legge 07 febbraio 1979, n.	
	29, ai fini pensionistici, relativamente ai periodi previdenziali:	
	a) dall'ottobre 1978 al 29.02.1980 come lavoratrice dipendente	
	presso il Omissis, Omissis;	
	b) dal 15.03.1980 al 16.11.1982 come lavoratrice dipendente	
	presso Omissis.	
	In data 29.07.2020 l'Ufficio Riscatti - Ambito Territoriale di	
	Omissis comunicava alla ricorrente il riconoscimento, ai fini	
	pensionistici, di ulteriori due anni e nove mesi, accogliendo	
	l'istanza di ricongiunzione relativamente al periodo dal	
	2	

	15.03.1980 al 16.11.1982 mentre non veniva emesso alcun provvedimento per il periodo dal 01.10.1978 al 29.02.1980.	
	In data 05.10.2020 la Sig.ra S. ha ricevuto l'atto n. Omissis con il quale l'INPS le ha conferito la pensione ordinaria di vecchiaia, liquidata con il sistema misto a decorrere dal 01.11.2020 senza tenere conto del periodo dal 01.10.1978 al 29.02.1980.	
	In data 29.10.2020 la ricorrente presentava ricorso amministrativo al Comitato di Vigilanza- Gestione Dipendenti Pubblici chiedendo la revisione e il ricalcolo della pensione, sul quale l'Amministrazione non si è ancora pronunciata.	
	Con il presente ricorso la ricorrente ha chiesto, previo accertamento del diritto ad ottenere il riconoscimento della ricongiunzione richiesta con l'istanza del 29.12.1992 per il periodo previdenziale intercorrente dal 01.10.1978 al 29.02.1980, di condannare l'INPS a provvedere alla revisione e al ricalcolo della pensione diretta ordinaria di vecchiaia liquidata in suo favore con atto n. Omissis – Protocollo n. Omissis, con vittoria di spese.	
	L'INPS si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 10.2.2023. Il resistente ha eccepito che il provvedimento di ricongiunzione è di competenza del Provveditorato (MIUR), dovendosi l'I.N.P.S. (Gestione pubblica) limitare a recepirne l'esito in sede di liquidazione pensionistica. Conseguentemente l'INPS sarebbe privo di legittimazione passiva ed il	

contraddittorio dovrebbe essere esteso al MIUR.

Ha eccepito, inoltre, che la ricorrente avrebbe prestato
acquiescenza al provvedimento di ricongiunzione oggi
contestato.

Ha chiesto, pertanto, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'INPS quanto alla ricongiunzione e di respingere il ricorso quanto alla pensione, con vittoria di spese.

All'udienza del 21.2.2023 l'avv. Alberto Carmeli ha chiesto di produrre documentazione. L'avv. Schettino ha chiesto, in caso di autorizzazione alla produzione, la concessione di un termine per controdedurre ed ha insistito per la chiamata in causa del MIUR, domanda sulla quale la difesa del ricorrente non si è opposta.

Con ordinanza n. 11 del 28.2.2023 questo Giudice ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del MIUR fissando l'udienza del 26.9.2023 per la prosecuzione del giudizio.

Il Miur non si è costituito in giudizio.

In data 12.9.2023 la ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha insistito nelle proprie difese.

In data 13.9.2023 l'INPS ha depositato una memoria integrativa con la quale ha dato atto di avere reperito una diversa domanda di ricongiunzione del 1987, precedente a quella del 1992 oggetto di giudizio, presentata al Comune di Omissis e da questo trasmessa al Ministero del tesoro-CPDEL

	allora competente, domanda che era stata istruita dalla	
	CPDEL.	
	L'Istituto ha quindi valutato che, se il MIUR avesse annullato	
	la ricongiunzione di cui è causa, il potere amministrativo	
	dell'I.N.P.S. di provvedere sulla domanda di ricongiunzione del	
	1997 sarebbe incorso in una reviviscenza, sicché si sarebbe	
	potuta accogliere la domanda di ricongiunzione del 1987 per	
	la totalità dei periodi richiesti.	
	IL MIUR ha annullato la ricongiunzione cosicché l'INPS ha	
	accolto la domanda del 1987 per la totalità dei periodi richiesti.	
	Ha così riliquidato la pensione comprendendo il nuovo periodo	
	ricongiunto e pagato gli arretrati.	
	Ha chiesto, quindi di dichiarare cessata la materia del	
	contendere.	
	All'udienza del 26.9.2023 le parti hanno chiesto un termine in	
	attesa dell'esecuzione del pagamento e dell'invio del cedolino.	
	All'udienza del 7.11.2023 le parti hanno chiesto di rinviare	
	nuovamente il giudizio in quanto la ricorrente non ha ancora	
	ricevuto la documentazione attestante la ricongiunzione.	
	All'udienza del 23.1.2024 nessuno era presente e la causa è	
	stata trattenuta in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	Dalla documentazione prodotta risulta che l'INPS ha	
	provveduto a riliquidare la pensione della ricorrente tenendo	
	5	

[illegible]

